



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Realizzazione Stazione elettrica di Trasformazione 380/150kV e relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea a 380 kV "Magisano-Scandale"
<i>Procedimento</i>	Provvedimento di proroga dei termini di validità del D.D.G n. 12412 del 24/08/2007, così come prorogato con D.D.G n. 2817 del 31/03/2015
<i>ID Fascicolo</i>	4875
<i>Proponente</i>	Terna Rete Italia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 233 del 26 aprile 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 18/05/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 18/05/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 18/05/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che ha modificato la Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ha trasferito la competenza in materia di VIA per i progetti relativi agli *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* (Allegato II, punto 2) dalle Regioni allo Stato;

PRESO ATTO che, per effetto dell'intervenuto passaggio di competenze di cui sopra, la scrivente Amministrazione è deputata ad esprimersi anche sulla proroga di provvedimenti di VIA rilasciati dalle Regioni, relativi a progetti ricadenti negli allegati II e II-bis, così come modificati dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA la D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 12412 del 24 agosto 2007, con cui la Regione Calabria ha escluso dalla VIA, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di prescrizioni, il progetto di realizzazione del "Parco Eolico Andali" e opere connesse", fissando in 3 anni la validità del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 13 co.7 del disciplinare VIA (Regionale);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1053 del 14/02/2008 con cui il Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria ha successivamente autorizzato l'opera;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8112 del 08/07/2014, con cui la Regione Calabria ha disposto la voltura a favore della società Terna Rete Italia per le sole opere relative alla connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) denominate "Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV nel Comune di Belcastro (CZ) ed ai relativi raccordi a 380 kV, da inserirsi in entra-esce all'esistente linea aerea 380 kV "Scandale – Magisano".

VISTA la D.D.G. n. 2817 del 31 marzo 2015, pubblicato sul BURC n. 40 del 5 giugno 2015, con la quale la Regione Calabria ha decretato di "estendere la validità del D.D.G. n. 12412 del 24/08/2007" per 5 anni a far data dalla emissione del provvedimento e confermando "tutte le prescrizioni riportate nel DDG n. 12412/07"; la Regione specifica che i termini riportati nella proroga del Provvedimento sopra citato "sono da intendersi estesi e vevoli a tutte le opere connesse all'autorizzazione unica iniziale, ovvero anche alle attività di realizzazione della Stazione di trasformazione 380/150 kV di Belcastro ivi compresi i relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea a 380 kV "Magisano-Scandale" volturate a Terna S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 8112 del 08/07/2014";

PRESO ATTO, che in seguito al manifestarsi di movimenti gravitativi, la società Terna Rete Italia ha chiesto ed ottenuto due ulteriori proroghe nei termini di ultimazione dei lavori: la prima al 6/04/2018 così come meglio riportato nel Decreto Dirigenziale n. 4547 del 4/05/2017 e la seconda al 30/03/2020 con Decreto Dirigenziale n. 3062 del 9/04/2018;

VISTA l'istanza presentata dalla società Terna Rete Italia con nota prot. TERNA/P20190063602 del 13 settembre 2019, acquisita dalla scrivente con prot. 23177/DVA del 13 settembre 2019, perfezionata con nota prot. TERNA/P20200010008 del 12 febbraio 2020, acquisita con prot. MATTM/13827 del 26 febbraio 2020, per la concessione di una proroga del termine di validità del parere di compatibilità ambientale di cui alla D.D.G. della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007, così come prorogato con D.D.G. n. 2817 del 31 marzo 2015 fino al 30 marzo 2020, inerente il progetto di realizzazione del Parco Eolico denominato "Andali" nel Comune di Andali (CZ) e delle opere connesse relative alla costruzione della Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV nel Comune di Belcastro (CZ) ed ai relativi raccordi a 380 kV, da inserirsi in entra-esce all'esistente linea aerea 380 kV "Scandale – Magisano, per ulteriori 24 mesi;

VISTA la nota prot. 24026/MATTM del 3 aprile 2020, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

VISTA la nota 27106/MATTM del 17 aprile 2020, con la quale la Divisione V, avendo ravvisato da successive verifiche che, nonostante l'istanza faccia riferimento alla proroga di un giudizio di compatibilità ambientale l'atto di cui si richiede la proroga è in realtà un provvedimento di esclusione dalla VIA, ha ritenuto necessario rettificare quanto comunicato con la nota 24026/MATTM del 3 aprile 2020 ritirando la procedibilità assentita;

VISTA la nota 39337/MATTM del 28 maggio 2020, con la quale la Divisione V ha ritenuto di dare corso alla richiesta di proroga del termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui al D.D.G. n. 12412 del 24 agosto 2007, già prorogato con D.D.G. n. 2817 del 31 marzo 2015 fino al 30 marzo 2020 e ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la nomina del responsabile del procedimento, precisando che *"atteso che la disciplina nazionale in materia di VIA di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006, allo stato attuale non prevede, né ha mai previsto esplicitamente nelle formulazioni previgenti, un'efficacia temporale limitata del provvedimento di esclusione dalla VIA, sono stati condotti approfondimenti giuridici che hanno condotto a concludere che, in assenza di norma che disciplini espressamente la fattispecie ed essendo pure inimmaginabile allo stato attuale ritenere che la verifica di esclusione possa avere una durata pressoché illimitata, ancora una volta la soluzione più ragionevole parrebbe essere il richiamo per via analogica alla durata di efficacia prevista per il provvedimento di VIA, ricomprendendovi anche la possibilità di proroga"*;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza, comprensiva tra l'altro di una "Relazione Ambientale", una "Relazione sullo stato avanzamento prescrizioni" ed una "Sintesi dell'iter autorizzativo";

PRESO ATTO che le motivazioni addotte dal Proponente nella domanda di proroga dei termini di validità del provvedimento di cui al D.D.G. n. 12412 del 24 agosto 2007, così come prorogato con D.D.G. n. 2817 del 31 marzo 2015 consistono nel fatto che:

- nel corso dei lavori che hanno portato ad oggi alla realizzazione del 60% circa delle opere complessive, relativamente alla stazione elettrica, sono stati eseguiti dei monitoraggi sulla stabilità e i movimenti morfologici del territorio stesso, condotti con la Società CESI S.p.A.. Tali studi nell'intera area di Stazione hanno evidenziato che in particolare nell'Area 2, ovvero

sul versante Ovest, sono stati riscontrati fenomeni riconducibili a potenziali movimenti gravitativi verso la futura area di stazione;

- le risultanze delle campagne di monitoraggio condotta da CESI S.p.A. hanno permesso di comprendere tale fenomeno che è direttamente correlato al sovra consolidamento delle argille presenti tra i 5 ed i 30 metri di profondità dal piano campagna, in seguito all'evoluzione dei disturbi di origine tettonica arrecati dai fenomeni sismici che si sono registrati nell'intero territorio (l'area oggetto d'intervento è situata a circa 500 metri dalla Faglia del Marchesato), alla presenza di numerose discontinuità (fratture) e delle falde misurate in tutta l'area;
- a valle dei riscontri e delle analisi eseguite è stato, pertanto, rivisto il progetto esecutivo della paratia di pali nel tratto A-B (nuova geometria);
- la parte restante delle opere di contenimento in c.a. relative alla paratia di pali dell'Area 1 ed a quella dell'Area 2 (tratti B-C-D-E-F) risultano completate;
- è stata presentata alla Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici una ulteriore istanza di autorizzazione sismica, resasi necessaria al fine di poter garantire la sicurezza delle opere strutturali da realizzare;
- le tempistiche attese per la realizzazione delle opere in parola, da sommare a quelle già previste per l'ultimazione della stazione elettrica, non permettono il rispetto del termine ultimo del 30/03/2020 ad oggi autorizzato;

PRESO ATTO che l'intero intervento oggetto di valutazione ambientale conclusa D.D.G. della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007 risulta attuato a parte la stazione elettrica 380/150 kV di Belcastro per la quale peraltro i lavori risultano in stato avanzato di attuazione;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 233 del 26 aprile 2021, assunto al prot. 46015/MATTM del 3 maggio 2021, costituito da n. 8 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione VIA ha ritenuto *“che in considerazione di quanto agli atti, comprensivi degli aggiornamenti esecutivi, non sussistono le condizioni per l'assoggettamento a VIA dell'ultimazione del progetto “Realizzazione Stazione elettrica di Trasformazione 380/150kV e relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla linea a 380 kV “Magisano-Scandale” - per la durata biennale richiesta dal proponente - quale già valutato dalla D.D.G della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007, successivamente oggetto di proroga di efficacia con D.D.G della Regione Calabria n. 2817 del 31 marzo 2015, fatta salva la perdurante necessità di rispettare le prescrizioni ambientali indicate nel D.D.G. della Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 12412 del 24 agosto 2007, di competenza della Regione Calabria”;*

VISTA la nota prot. Int. 52649/MATTM del 18 maggio 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale D.D.G della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007,

successivamente oggetto di proroga di efficacia con D.D.G della Regione Calabria n. 2817 del 31 marzo 2015, avanzata dalla società Terna Rete Italia SPA.

DETERMINA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale D.D.G della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007, successivamente oggetto di proroga di efficacia con D.D.G della Regione Calabria n. 2817 del 31 marzo 2015, è prorogato di ulteriori 24 mesi fino al 30 marzo 2022, fatta salva la perdurante necessità di rispettare le prescrizioni ambientali indicate nello stesso.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto D.D.G della Regione Calabria n. 12412 del 24 agosto 2007.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento, corredato dal parere n. 233 del 26 aprile 2021, sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A, al Ministero della Cultura ed alla Regione Calabria, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della Transizione Ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)